

2018

COMUNE di
SANSEPOLCRO

Servizio Finanziario

[REFERTO CONTROLLO SULLE PARTECIPATE 2018]

PREMESSA

Ai sensi dell' articolo 27 del Regolamento sui controlli interni approvato, in ultima istanza, con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.01.2013 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n.55 del 27.03.2017 il controllo sulle società non quotate partecipate dal Comune di Sansepolcro di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, si applica a decorrere dall'01.01.2015.


Il controllo sulle società non quotate partecipate rileva i rapporti tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di finanza pubblica;

L'Ente definisce gli obiettivi gestionali e strategici, tenuto conto dell'entità della propria partecipazione. L'unità di controllo effettua il monitoraggio periodico delle società, rilevando lo "stato di salute" e coordinandosi con gli altri comuni partecipanti.

In ottemperanza ai principi generali contenuti nel DLgs 267/2000 ed in particolare le previsioni contenute agli articoli 196 –197 –198 e delle prescrizioni contenute nel Regolamento dei Controlli interni l' Ufficio Ragioneria, in collaborazione con il Segretario Comunale, ha predisposto un insieme di rilevazioni volte a verificare, in sede di rendicontazione, l'andamento della gestione delle aziende partecipate dal Comune di Sansepolcro.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI:

Si riporta la rappresentazione grafica delle partecipazioni in società partecipate del Comune di Sansepolcro al 1 Gennaio 2018:



Attualmente la situazione complessiva delle partecipazioni del Comune di Sansepolcro è la seguente:

Ragione Sociale	Natura della partecipazione	Misura della Partecipazione	Sito WEB
COINGAS SPA	Società partecipata	8,11%	www.coingas.it
POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCRL	Partecipazione (in corso di dismissione)	0,39%	www.polo-uniar.it
NUOVE ACQUE SPA	Società partecipata	2,74%	www.nuoveacque.it
AREZZO CASA SPA	Società partecipata	5,08%	www.arezzocasa.net

FONDAZIONE P. DELLA FRANC ESCA ONLUS	Ente strumentale partecipato	N.D	http://www.fondazionepierodellafrancesca.it
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA A R.L	Partecipazione (in corso di dismissione)	5,00%	non presente
AUTORITA IDRICA TOSCANA	Ente strumentale partecipato	0,23%	www.autoritaidrica.toscana.it
ATO TOSCANA SUD	Ente strumentale partecipato	1,27%	www.atotoscanasud.it

PRINCIPALI ATTI DI “GOVERNANCE” DELLE PARTECIPAZIONI.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON ATTO CONSILIARE N. 35 DEL 27.03.2015:

L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente (approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 27.03.2015).

La rendicontazione delle attività è stata operata con deliberazione consiliare n.25 del 31.03.2016.

NUOVO PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE (DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.135 DEL 26.09.2017).

Nel nuovo arco di programmazione disegnato dal DUP 2018-2020 si prende atto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Comune potrà mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Tenuto conto, inoltre, che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Rendicontazione delle precedenti azioni di razionalizzazione:

POLO UNIVERSITARIO ARETINO (Azione di dismissione)

Si evidenzia che con delibera di Consiglio Comunale n.135 del 26.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare." è stata confermata dall'amministrazione comunale la volontà di recesso.

Pertanto con lettera del 22/08/2018 ns prot.15212 si è invitata formalmente l'amministrazione del POLO UNIVERSITARIO ARETINO alla formalizzazione del recesso e alla liquidazione della quota ai sensi degli articoli 4 e 5 del DL 19 Agosto 2016 n. 175 e dell'articolo 2437 – quater del codice civile.

CONSORZIO ALPE DELLA LUNA (Azione di dismissione)

Si evidenzia preliminarmente che il Comune di Sansepolcro partecipa al Consorzio Alpe della Luna arl con sede legale in Badia Tedalda (AR) con una quota del 5% per un valore nominale di euro 1.000.

Si rileva che con delibera di Consiglio Comunale n.135 del 26.09.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare.” è stata manifestata la volontà dell’amministrazione comunale di procedere alla liquidazione / cessione della quota del 5% detenuta.

L’ente ha provveduto preliminarmente a verificare l’esistenza di manifestazioni d’interesse all’acquisizione della quota detenuta con esito negativo. Pertanto ha formalmente invitato con lettera del 24.09.2018 prot.1963 l’amministrazione del CONSORZIO ALPE DELLA LUNA alla definizione del recesso e alla liquidazione della quota del COMUNE DI SANSEPOLCRO ai sensi degli articoli 4 e 5 del DL 19 Agosto 2016 n. 175 e dell’articolo 2437 – quater del codice civile.

COINGAS SPA (Azione di razionalizzazione):

La Società ha il ruolo di holding nella gestione di servizi pubblici di interesse generale relativi prevalentemente alla vendita del gas per usi plurimi, la produzione, il trasporto, il trattamento e la sua distribuzione.

In COINGAS S.p.A., il Comune di Arezzo, attraverso la sua quota azionaria del 40,76% ed in presenza di una frammentazione del rimanente capitale azionario, esercita un’«influenza dominante» ex art. 2359, comma 1, numero 2) del codice civile, attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell’attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la condizione di società priva di dipendenti e la totale dipendenza economica della predetta società dai flussi reddituali infragruppo rivenienti dalla società collegata indiretta ESTRA S.p.A., di cui detiene una quota azionaria del 28% del capitale sociale

L’Amministrazione comunale ritiene comunque strategica la partecipazione alle politiche di distribuzione del gas all’interno del proprio territorio pur con una partecipazione azionaria di tipo minoritario e tenendo conto che la Società non dispone di tutti i requisiti di legge per il mantenimento.

Si continuerà, in tal senso, in coerenza con il precedente piano di razionalizzazione ad operare tutte le necessarie concertazioni con gli altri soci pubblici per individuare una linea di azione concordata.

Pertanto, alla luce di quanto premesso e confermata la strategicità della partecipazione azionaria dovranno essere valutati nuovi strumenti di “governance” attraverso operazioni societarie straordinarie (fusioni o trasformazioni societarie) volte a garantire una nuova identità alla società coerente con il complesso normativo vigente.

Prioritaria secondo le indicazioni del socio di maggioranza è l’azione di fusione ed successiva aggregazione con la società operativa Gestione Ambientale S.r.l partecipata della società AISA IMPIANTI Spa. Con tale azioni verrebbero superate le criticità evidenziate per il mantenimento.

Riguardo a Gestione Ambientale S.r.l., è richiesta la verifica delle necessarie condizioni previste ai fini dell’acquisizione e della successiva aggregazione per fusione semplificata in COINGAS S.p.A..

Al fine del perfezionamento dell’operazione si evidenzia l’opportunità di raggiungere preventive intese con gli altri soci pubblici (oltre che con i marginali soci privati di AISA Impianti S.p.A.), onde trovare il massimo accordo in seno all’assemblea.

La procedura di fusione semplificata sarà effettuata secondo la disciplina civilistica (art. 2505 c.c.)

In alternativa qualora l'operazione non abbia sotto il profilo tecnico ed economico una convenienza dovrà essere valutata la trasformazione di Coingas Spa da holding pura a società operativa nell'ambito dei SPL in coerenza con il dettato normativo vigente.

Il Comune di Sansepolcro, tenendo conto della quota di partecipazione detenuta, si farà promotore di tali azioni strategiche. Vengono pertanto confermate con le ulteriori precisazioni effettuate le indicazioni già riportate nei precedenti piani di razionalizzazione assumendo come termine di probabile ultimazione delle operazioni il 31-12-2019 stante la complessità delle azioni da intraprendere.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.173 DEL 22.12.2018).

L'ultimo piano di razionalizzazione in coerenza con le azioni espletate precedentemente prevede:

Piano di razionalizzazione prevede quanto segue:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE/RECESSO

Da perfezionarsi entro il 30.09.2019:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
B	C	D	E	F
01702150515	CONSORZIO ALPE DELLA LUNA A.R.L	2000	5,00	SVILUPPO ATTIVITA AGRICOLA E ZOOTECNICA
01570320513	POLO UNIVERSITARIO ARETINO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L	1997	0,39	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE FUSIONE

Da perfezionarsi entro il 31.12.2019

	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
B	C	D	E	F
00162100515	COINGAS SPA	1975	8,11	HOLDING

MANTENIMENTO

	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
B	C	D	E	F
01781060510	AREZZO CASA SPA	2003	5,08	GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA - SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
01616760516	NUOVE ACQUE SPA	1999	2,74	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATTO D'INDIRIZZO ALLE PARTECIPATE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale **n.136 del 26.09.2017** è stata fornita alle partecipate del Comune di Sansepolcro la seguente linea d'indirizzo operativa e di carattere generale di natura triennale:

- a) Raggiungano l'equilibrio economico finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo;*
- b) Osservino le disposizioni contenute nella L. 190/12 per la prevenzione e repressione della corruzione ed illegalità;*
- c) Osservino le disposizioni contenute nel D.Lgs 33/13 e s.m.i in materia di trasparenza;*
- d) Contengano la spesa del personale nel limite della media rilevata nel triennio precedente;*

Tale vincolo può essere superato qualora la società migliori la propria produttività ed ottenga un rapporto tra “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “costi del personale”, oppure tra “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “costi della produzione”, migliore rispetto alla media del triennio precedente.

AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTI E DEFINIZIONE DEL GAP (al 1 Gennaio 2018):

Ai sensi del D. Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sansepolcro:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	Fondazione Piero della Francesca	Ente Strumentale Partecipato	nd
2	Ato Toscana Sud	Ente Strumentale	1,27

		Partecipato	
3	Autorità Idrica toscana	Ente Strumentale Partecipato	0,23
4	Arezzo Casa S.p.A.	Società Partecipata	5,08
5	Coingas S.p.A.	Società Partecipata	8,11

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017:

Analisi dei parametri delle società di cui al punto precedente (rientranti nel GAP):

Denominazione	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale Ricavi caratteristici	Quota Partecipazione	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza/irrelevanza
Fondazione Piero della Francesca	593.717,89	279.207,14	103.774,71	20	NO*	Dati 2016 Parametri < 10% - Quota > 1% NON affidataria di servizi pubblici
ATO Toscana Sud	-	-	-	1,27	NO	Impossibilità di reperire i dati** - Quota > 1% NON affidataria di servizi pubblici
Autorità Idrica Toscana	66.262.220,13	48.434.390,14	18.726.981,12	0,23	NO	Irrelevante (% della quota di partecipazione < all' 1% - NON affidataria di servizi pubblici
Arezzo Casa S.p.A.	39.240.345	5.734.107	6.431.736	5,08	SI	Parametri > 10% - Quota > 1% AFFIDAMENTO DIRETTO
Coingas S.p.A.	68.689.810	67.693.076	640.460	8,11	SI	Parametri > 10% - Quota > 1% AFFIDAMENTO

						DIRETTO
--	--	--	--	--	--	----------------

*Oltre ai parametri che rilevano la non rilevanza, abbiamo l'impossibilità di reperire dati riferiti al 2017, sia di consuntivo che di pre-consuntivo

**Ato Toscana Sud ha optato per il rinvio dell'adozione della contabilità economica - patrimoniale, in quanto assibilabile ad enti con meno di 5000 abitanti

Viste le considerazioni di rilevanza e irrilevanza, alla data di aggiornamento dei due elenchi, di cui nella tabella sopra riportata, gli Enti/Società inclusi nell' Area di Consolidamento, per il Comune di Sansepolcro sono:

ND	Denominazione	Classificazione	Missione	% di partec.
1	Arezzo Casa S.p.A.	Società Partecipata	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5,08
2	Coingas S.p.A.	Società Partecipata	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,11

RISULTATI ECONOMICI PATRIMONIALI DELLE PARTECIPATE:

Si riepilogano di seguito i risultati economici relativi agli ultimi tre esercizi disponibili relativamente ai soggetti partecipati nell'anno 2016.

Ragione Sociale	Natura della partecipazione	% Part.	Risultato 2015	Risultato 2016	Risultato 2017
COINGAS SPA	Società partecipata	8,11%	1.612.729,00	2.827.971,00	3.073.451,00
POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCRL	Partecipazione (in corso di dismissione)	0,39%	4.374,00	- 2.282,00	-14.868,00
NUOVE ACQUE SPA	Partecipazione	2,74%	5.026.874,00	5.270.899,00	6.148.412,00
AREZZO CASA SPA	Società partecipata	5,08%	54.623,00	111.864,00	129.008,00
FONDAZIONE P. DELLA FRANCESCA ONLUS	Ente strumentale partecipato	N.D	- 21.835,10	23.532,67	-8.076,51
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA A R.L.	Partecipazione (in corso di dismissione)	5,00%	3.103,00	1.781,00	2.518,00

Conclusioni:

In linea generale non si rilevano situazioni di particolare criticità sul piano finanziario nel comparto delle partecipate.

L'attuazione completa del piano di dismissioni alleggerirà ulteriormente il Gruppo amministrazione aperta del Comune di Sansepolcro con il mantenimento delle sole partecipate rilevanti per gli obiettivi strategici dell'ente.

In alcuni casi, vedi in particolare settore gas ed acque, le stesse forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli equilibri di bilancio attraverso l'erogazione di dividendi, sintomo positivo sotto il profilo economico e patrimoniale.

Per la Fondazione Piero della Francesca tuttavia si rileva, sia in relazione ai precedenti risultati economici e tenendo debitamente conto dei ritardi di rendicontazione, la necessità di un particolare livello di vigilanza dell'Amministrazione onde evitare possibili ricadute negative sullo stato patrimoniale dell'Ente.

Si prende atto che è in fase di ripensamento il posizionamento strategico della Fondazione nell'ambito degli obiettivi dell'amministrazione.

Dovrà, inoltre, essere portata a conclusione, rapidamente, la dismissione della quota relativa al Polo universitario Aretino e Consorzio Alpe della Luna per le quali si stanno incontrando numerose difficoltà di ordine burocratico e legale. L'amministrazione, in tal senso, non può escludere l'attuazione di una vertenza contro i due soggetti volta all'ottenimento dello scioglimento del vincolo societario.

Ulteriori elementi di criticità emergono, perlomeno sul piano formale, rispetto agli obiettivi forniti alle partecipate con deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 30.07.2015 e successivamente con delibera di Consiglio Comunale n.136 del 26.09.2017 in materia di osservanza delle disposizioni contenute nella L. 190/12 per la prevenzione e repressione della corruzione ed illegalità e le disposizioni contenute nel D.Lgs 33/13 in materia di trasparenza.

In tal caso si ravvisa una scarsa sensibilità sull'argomento e una carenza nella celerità delle risposte all'amministrazione da relazionarsi in parte con il peso non determinante delle partecipazioni detenute dal Comune di Sansepolcro.

Sansepolcro 29/04/2019

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Luca dott. Bragagni
F.to**